

STATUTO ASSOCIAZIONE INVALPELLICE

ART 1) DENOMINAZIONE

E' costituita a tempo indeterminato l'associazione INVALPELLICE ai sensi della Legge 7/12/2000 n° 383 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4/12/ 1997 n° 460, denominata:

ASSOCIAZIONE INVALPELLICE

L'associazione INVALPELLICE persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, è senza fini di lucro e ha durata illimitata.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge 7/12/2000 n° 383 e della legge regionale Piemonte n° 7 del 7/02/2006.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART 2) SEDE

L'associazione ha sede in via Gianavello 68, Luserna San Giovanni (To). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno della stessa Provincia.

ART 3) SCOPI E FINALITA'

Scopi dell'associazione sono:

- lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica della Val Pellice, in Italia e all'estero, attraverso la valorizzazione delle realtà presenti sul territorio, delle risorse storiche, naturalistiche, culturali, artigianali, enogastronomiche con particolare attenzione ad un modello di vita e di accoglienza turistica eco-sostenibili;
- promuovere la Val Pellice attraverso la creazione e l'aggiornamento di un sito internet di valle che

sia vetrina e confluenza di news, attività e iniziative di Valle; attraverso la pubblicazione e divulgazione di materiale informativo a livello nazionale e internazionale, attraverso iniziative culturali, manifestazioni, incontri; attraverso l'incontro con il territorio alpino, accompagnati dalle nostre guide naturalistiche, alpine con attività sportive di montagna: trekking, alpinismo, arrampicata, scialpinismo e racchette da neve, ed anche kayak, nordic-walking, mtb, ecc.ecc.

- favorire i contatti e gli scambi tra strutture di ospitalità, di ristorazione, produttori, artigiani, commercianti, operatori dello sport e del benessere, guide naturalistiche e guide alpine, ecc. al fine di trasmettere una forte identità di Valle, permettendo al visitatore di vivere un'esperienza vera, autentica, completa e soddisfacente del territorio, migliorandone la conoscenza e l'apprezzamento a livello nazionale ed internazionale;

- promuovere la produzione, la commercializzazione e il consumo dei prodotti locali e tipici della Val Pellice, con particolare attenzione alla biodiversità;

- sensibilizzare circa l'importanza di preservare e rispettare l'ecosistema locale favorendo un turismo a basso impatto ambientale.

-fornire ai propri soci, dietro versamento di un contributo extra rispetto alla quota associativa, prestazioni professionali inerenti i precedenti scopi-finalità (es. corsi HACCP, Primo Soccorso, etc.)

ART 4) GLI ASSOCIATI

All'associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che partecipano alla vita associativa per il tramite del loro rappresentante legale o da persona da questo delegata, e gli Enti che ne condividono gli scopi, che si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito collaborativo. L'associazione non fa alcuna discriminazione di genere, nazionalità, razza o religione nel valutare la domanda di ingresso..

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari. Non è ammessa

alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART 5) QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 31 dicembre, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo all'articolo 16 dello Statuto.

ART 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
-

ART 7) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci.

Nessun associato può rappresentare più di 2 (due) associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. In caso di necessità, l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

La convocazione va diramata per iscritto via mail o lettera ordinaria con 15 giorni di anticipo

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART 8) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva lo Statuto, l'eventuale regolamento e le eventuali variazioni dello Statuto e del regolamento;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare

- gli obiettivi definiti dell'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario, incarico previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

ART 9) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 7.

ART 10) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
-

ART 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione, in base a quanto stabilito dall'Assemblea. E' composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 10 (dieci) membri, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e il Consigliere o i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

ART 12) PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di n. 4 (quattro) mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

ART 13) TESORIERE

Il Tesoriere cura la tenuta del libro cassa.

ART 14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti.

ART 15) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di associazione dei soci e da altri eventuali contributi pervenuti a qualsiasi titolo. La quota e il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I proventi derivanti dalla cessioni di beni e di servizi agli associati sono finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

É fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART16) BILANCIO

L'associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 17) SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diverse destinazione imposta dalla legge.

ART. 18) NORME FINALIZZATE

L'associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Il presente Statuto può essere ordinato in un apposito Regolamento che deve essere approvato dalla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci votanti.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.